

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(76) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PRECEDERSI NEI CONFRONTI DELLA SOC. APD CITTA' DI LEONFORTE E DEL SIG. GIANCARLO ARENA (dirigente acc. della Soc. APD Città di Leonforte), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 79/CDT/3 del 30.9.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Liberati, che ha chiesto l'applicazione al sig. Giancarlo Arena della sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Soc. APD Città di Leonforte quella dell'ammenda di € 800,00, rilevato che nessuno è comparso per i soggetti deferiti, osserva quanto segue. I fatti in esame risultano tutti documentalmente provati, e quindi va dibattuta la valutazione giuridica degli stessi.

E' pacifico che alle società partecipanti al campionato di C/2 di Calcio a Cinque non è fatto obbligo di avvalersi dell'attività di un allenatore iscritto nei ruoli federali; deve però valutarsi se nell'ipotesi in cui un sodalizio decide di utilizzare un tecnico abilitato deve o meno tesserarlo come tale.

Nella fattispecie in esame la Soc. Città di Leonforte, in occasione di più gare, ha inserito nelle liste ufficiali il sig. Davide D'Agostino, iscritto nei ruoli federali quale allenatore, qualificandolo alcune volte come collaboratore, altre quale dirigente, in una circostanza quale "allenatore o coll."

In concreto il predetto ha svolto sempre le mansioni di allenatore, tanto che in un'occasione in tale veste è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con decisione peraltro non impugnata.

Quindi il sig. D'Agostino era l'allenatore della squadra e pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, delle NOIF La Soc. Città di Leonforte aveva l'obbligo di tesserarlo come tale, a nulla rilevando che lo stesso nelle liste di gara veniva indicato quale dirigente, giacchè questo comportamento concretizzava un palese *èscamotage* elusivo delle norme federali.

In buona sostanza, se una società partecipante al campionato di C/2 di Calcio a Cinque, pur non avendo l'obbligo di avvalersi di un tecnico iscritto nei ruoli federali, decide comunque di incaricare un allenatore ufficiale, deve tesserarlo per non incorrere nella violazione della normativa vigente in materia.

Se ciò non viene fatto non è possibile inserire nelle liste di gara quell'allenatore indicandolo come dirigente, e quindi il sig. Arena nel tenere il comportamento contestatogli è incorso in una responsabilità disciplinare in relazione alla quale deve essere sanzionato. Del pari deve essere sanzionata la società a titolo di responsabilità oggettiva.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, infligge al sig. Giancarlo Arena la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) ed alla Soc. APD Città di Leonforte quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(73) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. REAL CERRETESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETA' E DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. RICCARDO PALATRESI (Presidente), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 18 dell'1.10.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati che ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, mentre il difensore degli incolpati ha invocato l'accoglimento del gravame, osserva quanto segue.

In fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata non essendo in contestazione l'irregolarità del tesseramento del sig. Pietro Cristiani da parte della società Real Cerretese.

Questa Commissione è chiamata a valutare se il sodalizio abbia o meno posto in essere tutte le necessarie cautele atte ad evitare l'insorgere dell'illecito disciplinare che poi in concreto si è verificato.

Gli appellanti basano la propria difesa sull'affermazione che essi si sarebbero comportati in modo del tutto diligente avendo chiesto all'Ufficio Tesseramenti lo *status* del calciatore, ricevendo l'assicurazione che lo stesso era libero da vincoli e quindi tesserabile.

I ricorrenti sostengono che non avevano altri mezzi per verificare che il sig. Cristiani fosse comunque tesserato per la Federazione sotto altra veste, e che il predetto non li aveva informati che rivestiva la carica di dirigente presso altra società, circostanza quest'ultima confermata dal calciatore che ammetteva la sua ignoranza in materia di normativa federale e che quindi, non essendo consapevole che è vietato essere contemporaneamente iscritto presso due diverse società seppur sotto differenti profili, non aveva riferito alla società che lo stava tesserando quale calciatore di essere dirigente di altro sodalizio.

Proprio in questa fase di preventiva comunicazione tra le parti risiede l'atteggiamento negligente e quindi la responsabilità disciplinare degli odierni ricorrenti.

I dirigenti della Real Cerretese, come ogni altro tesserato, hanno l'obbligo di conoscere i regolamenti federali e quindi dovevano sapere che è vietato essere contemporaneamente tesserati per due diverse società, anche se con differenti qualifiche.

Gli stessi, prima di procedere al tesseramento, avrebbero dovuto domandare al Cristiani se fosse già tesserato alla FIGC, sotto qualsivoglia veste, ed invece non lo hanno fatto, limitandosi a controllare il suo *status* quale calciatore.

Porre in essere tale cautela era facilissimo perché da una così semplice e precisa domanda sarebbe emersa la reale situazione impedendo così la commissione dell'illecito disciplinare.

La condotta dei reclamanti deve conseguentemente considerarsi negligente e quindi ben ha fatto la Commissione Territoriale a dichiarare la loro responsabilità.

Questo Collegio però, in considerazione della particolarità della fattispecie in esame, consistente nell'avvenuto tesseramento quale calciatore di un soggetto già dirigente di altra Società, ritiene di mitigare rispetto alla decisione del primo giudice la sanzione a carico del sig. Riccardo Palatresi, Presidente della Soc. Pol. Real Cerretese.

P. Q. M.

La CDN accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione del sig. Riccardo Palatresi a mesi 4 (quattro) di inibizione. Conferma nel resto.

Nulla per la tassa non versata

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Luigi Maiello, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(79) – APPELLO DEL SIG. ARTURO NOTARI (calciatore US Sanremese Calcio Srl) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6 E L'AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell'1.10.2009).

Con atto pervenuto in data 7 ottobre 2009, il Sig. Arturo Notari proponeva a mezzo del suo procuratore, ricorso avverso la squalifica di mesi sei e l'ammenda di € 500,00 a lui comminata dalla CDT presso il CR Liguria a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 30, comma 4, dello Statuto Federale.

Il ricorrente, riproponendo le medesime tematiche rappresentate dinanzi alla Commissione di prima istanza, rileva in primo luogo “la inesistenza o inapplicabilità del c.d. “vincolo di giustizia” rappresentato nell'art. 30 dello Statuto Federale, richiamando a sostegno di questa prima argomentazione il c.d. decreto Melandri per il riordino del CONI (D. Lgvo 232/99) e la conseguente decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato contenuta nel lodo Setten/Treviso FBC 1993 e FIGC. Ad ulteriore sostegno di questa tesi, il ricorrente evidenzia come i fatti oggetto della querela, non si sarebbero svolti nel corso di una manifestazione sportiva, ma conseguenti a dichiarazioni diffamatorie rese alla stampa dal denunciato riportate dai quotidiani locali e per tale ragione non rientranti tra le c.d. controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva.

Rileva, il Notari, come secondo motivo di impugnazione, “la inesistenza o inapplicabilità del c.d. “vincolo di giustizia”, per mancanza di tesseramento ed inattività del Presidente Barillà successivamente al CU del CR Liguria n. 4 del 17 luglio 2008.

Sostiene il ricorrente che il Presidente della USD Sanremese Calcio, Carlo Barillà, al momento in cui fu presentata la denuncia- querela, non doveva più ritenersi tesserato per essere stata la Società Sanremese Calcio, posta fra le Società inattive, per mancata iscrizione al campionato di competenza, così come pubblicato sul CU richiamato.

Con un terzo motivo, il ricorrente, invoca l'assenza dell'elemento soggettivo, asserendo di aver agito in buona fede, o, comunque, di essere incorso in errore scusabile, per aver ritenuto non più necessaria l'autorizzazione degli Organi Federali ad adire la Giurisdizione Ordinaria, avendo ritenuto che la mancata iscrizione della Società Sanremese al campionato d'“eccellenza”, determinasse per il Barillà la perdita della condizione di tesserato e quindi non più soggetto alla normativa federale.

Ritiene la Commissione che tutte le argomentazioni svolte non possano trovare accoglimento.

Quanto al primo motivo, è costante giurisprudenza di questa Commissione ritenere la disposizione di cui l'art. 30, comma 4, Statuto Federale e la prevista clausola compromissoria, operante in tutti i casi in cui l'impulso ad instaurare un procedimento innanzi alla Giurisdizione Ordinaria, per fatti direttamente o indirettamente connessi ad attività calcistica, scaturisca dalla volontà del soggetto tesserato.

Si è già detto che la richiesta autorizzazione, non comprime affatto il diritto del tesserato a rivolgersi, quando il caso lo richieda, alla Giurisdizione Ordinaria, ferma restando la esigenza degli Organi Federali di valutare, come nel caso di specie, la fondatezza della pretesa punitiva avanzata da un tesserato nei confronti di altro tesserato.

Infondata appare, altresì, il secondo motivo fondato sulla ritenuta insussistenza o inapplicabilità della clausola compromissoria per la perdita della qualifica di tesserato del Barillà al momento in cui fu presentato l'atto di denuncia/querela. Il richiamato CU pone la UDS Sanremese Calcio Srl tra le Società inattive; tale condizione non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la FIGC; ne consegue che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserato. Quanto al terzo motivo legato alla sussistenza dell'elemento soggettivo ovvero all'errore scusabile, anch'esso non appare accoglibile. Il Notari infatti ha presentato al denuncia/querela in epoca abbondantemente precedente la scadenza del termine per proporla, risalendo i fatti al giugno 2008. L'aver proposto l'atto di richiesta punitiva senza attendere la dovuta autorizzazione, in un tempo ampiamente precedente la scadenza del termine per proporla esclude la invocata assenza dell'elemento volitivo così come esclude l'errore scusabile,

P.Q.M.

Respinge il ricorso e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa già versata.

(74) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO TOGNETTI (Ass. Arbitro - Sez. AIA di Pisa) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 18 dell'1.10.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti del sig. Alessandro Tognetti la squalifica per mesi 4.

Con il ricorso inoltrato a questa Commissione il Tognetti chiede la riforma con l'annullamento della delibera, in via subordinata chiede che la sanzione venga ridotta al minimo ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia.

In data odierna nessuno è comparso per il sig Tognetti, per la Procura federale l'avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33, comma 5, impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, e 36, commi 10 e 11, CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6, CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non prodotta nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa già versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 19 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete